Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 17 ottobre 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 2 agosto 1952, n. 1221, concernente provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 1952, all'art. 3, pag. 3672, primo comma, linea 3ª ove è detto: « ... , di tramvie *e* ferrovie e di ferrovie ... » ecc., si deve leggere: « ... , di tranvie *in* ferrovie e di ferrovie ... » ecc.

All'art. 19, linea 7ª, ove è detto: « ... può venire *concordato* in luogo del contributo ... » ecc., si deve leggere: « ... può venire *accordato* in luogo del contributo ... » ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 luglio 1952, n. **1301.**

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna concernente i beni italiani in Libia, concluso a Londra, a mezzo scambio di Note, il 28 giugno 1951.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna concernente i beni italiani in Libia, concluso a Londra, a mezzo scambi di Note, il 28 giugno 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — ZOLI — CAMPILLI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Exchange of letters between Minister of State and italian ambassador concerning italian property in Libya

Foreign Office London, S. W. 1

28th June, 1951

Your Excellency,

I have the honour to refer to the discussions which have taken place in London between representatives of the competent Italian Government Departments and of the Foreign Office regarding the procedure to be adopted for the disposal of Italian private property in Cyrenaica and Tripolitania, in accordance which Resolution No. 388/V which was adopted by the General Assembly of the United Nations on the 15th December, 1950. These discussions resulted in an Agreement, subject to the approval of the two Governments, of which the details are contained in the Annex to the present Note.

The terms of this Note and the Annex have been approved by the Government of the United Kingdom, and if they are also acceptable to the Italian Government I would propose that the present Note with its enclosures together with Your Excellency's reply in similar terms, shall constitute an Agreement between our two Governments for the settlement of the procedure for the disposal of Italian private property in Cyrenaica and Tripolitania.

I have the honour to be, with the highest consideration, Your Excellency's obedient Servant,

K. G. YOUNGER

His Excellency
Signor Tommaso GALLARATI SCOTTI
14 Three Kings Yard,
Davies Street, LONDON, W. 1.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

ANNEX

Article 1

General

1. The United Kingdom Government and the Italian Government agree to give effect to the provisions of this Agreement as soon as possible.

2. The Italian Government will use its good offices to facilitate the settlement of every question arising in connection with the release of Italian movable and immovable property in Tripolitania and Cyrenaica which is in official custody.

3. Any such immovable property will be released subject to any tenancies existing at the time of release.

4. In this agreement the expression « Italian juridical persons » means any public or private corporation, sole or aggregated, Institution or Association, incorporated, registered or recognised under the Italian law and which operates or formerly operated in Libya.

Article 2

General provisions as to Discharge and Indemnity

1. The property to which this article relates is movable and immovable property in Tripolitania and Cyrenaica of Italian nationals and Italian juridical persons.

2. The Government of the United Kingdom will, subject, as regards the property referred to in paragraph 1 of article 3, to the provisions of sub-paragraph (*b*) of paragraph 5 of that Article, cause the property to which this Article relates, if it is in official custody, to be released upon obtaining an appropriate discharge and indemnity in respect of the taking into custody of the property and in respect of things done or omitted in relation to the property during the custody.

Article 3

Cost of Rehabilitation

1. The property to which this Article relates is immovable property in Tripolitania and Cyrenaica of Italian nationals or juridical persons other than the institutions, companier and associations referred to in paragraph 1 of Article 5 of this Agreement.

2. The expression « cost of rehabilitation » means, in relation to any property which has been damaged or destroyed or insufficiently cared for, any expenses incurred by the Government of the United Kingdom (including the British Administrations in Tripolitania and Cyrenaica) in renovating or reconstructing the property in whole or in part or restoring it to its former condition in whole or in part.

3. The Government of the United Kingdom (including the British Administrations in Tripolitania and Cyrenaica) will waive its claim to not less than twenty-five per centum of the cost of rehabilitation of any property.

4. The Government of the United Kingdom will not claim payment of the cost of any additions or improvements.

5. If the whole or any part of the balance of seventy-five per centum or less of the cost of rehabilitation of any property is owing to the Government of the United Kingdom, the Government of the United Kingdom reserves the following rights:

(*a*) to deduct the amount owing from any monies in its hands which are due to any person (including a juridical person) by whom the amount is owing;

(*b*) if the property is in official custody, to retain it in official custody until payment or until an arrangement to secure payment has been made to the satisfaction of the British Resident of the territory.

Article 4

Procedural Provisions

1. This Article relates to property of Italian nationals and Italian juridical persons other than the institutions, companies and associations referred to in paragraph 1 of article 5 of this Agreement.

2. The owner of any immovable property which is in official custody, or his duly appointed representative, will be allowed to inspect the property at any time and will be supplied with a report on the administration of the property while it has been in custody and a note of the cost of rehabilitation, if any.

3. As regards movable and immovable property in Tripolitania which is in official custody, the Italian Government Representative in Tripolitania will, in appropriate cases, take steps to secure the nomination by the Court in Tripolitania of curators who will take over the property, subject to the provisions of Articles 2 and 3 of this Agreement relating to discharge and indemnity and cost of rehabilitation.

4. As regards property in Cyrenaica, the following action shall be taken by the Government of the United Kingdom and the Italian Government respectively, that is to say:

(*a*) the Government of the United Kingdom will:

(*i*) arrange a procedure, which will be effective to the date of termination of the British Administration, for the owners or their duly appointed representatives to return to Cyrenaica for the purpose of taking over and disposing of their movable, or immovable property and will release such property, it is in official custody, to the owners or their representatives, subject to the provisions of Articles 2 and 3 of this Agreement relating to discharge and indemnity and cost of rehabilitation;

(*ii*) provide, in the case of movable property, for the release of the property, subject to the provisions of Articles 2 and 3 aforesaid, without the necessity for the owner or his representative to return personally to Cyrenaica;

(*b*) the italian Government will:

(*i*) co-operate with the Government of the United Kingdom in putting into effect the procedure referred to in sub-paragraph (*a*) of this paragraph and, for that purpose, arrange for the attendance in Cyrenaica of a person of Italian nationality who is fully qualified and duly authorised to undertake the legal formalities necessary in connection with the taking over and disposal of the movable or immovable property;

(*ii*) establish in Cyrenaica an agent who will maintain a close liaison with the appropriate authorities for the purpose of facilitating the procedure for the release of movable or immovable property;

(*c*) As regards property in Cyrenaica, before the termination of the British Administration the Governments of the United Kingdom and Italy will enter into an agreement for the purpose of arranging a procedure for the taking over of any property in official custody which has not then been released.

Article 5

Special Provisions regarding certain Institutions, Companies and Associations

1. In this Article the expression « the specified institutions, companies and associations » refers to the following juridical persons:

Ente per la Colonizzazione per la Libia (Entecol)

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I. N. P. S.) (Colonisation Branch)

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N. P. S.) (Insurance Branch)

Ala Littoria, S. A.

Sezione Autonoma per le Case Popolari in Libia (S. C. A. P. L. I.)

Ente Autonomo Fiera Campionaria di Tripoli (E. A. F C.)

Ente Turistico ed Alberghiero della Libia (E. T A. L.)

Società Agricola Coloniale della Stampa Emilio de Bono

Società Coloniale Italiana (S. C. I.)

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I. N. A. I. L.)

Istituto per l'Assistenza Sociale nell'Africa Italiana (I. A. S. A. L.)

Reale Automobile Club d'Italia (R. A. C. I.)

Banco di Napoli

Istituto Nazionale delle Assicurazioni (I N. A.)

Società Anonima Petroli Libia (Petrolibia)

Banca di Sicilia

Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E. I. A. R.)

Società Anonima Trasporti Africa (S. A. T. A.)

Magazzini Generali di Tripoli (M G.)

Società Italo Americana per Petrolio (S. I. A. P.)

Società Emulsione Bitumi Italiana Colas (S. E. B. I. C.)
Nafta Società Italiana per Petrolio ed affini (N. A. F. T. A.)
Società Anonima Vacuum Prodotti Petroliferi
Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.)
Società Anonima Azienda Tabacchi Italiani (A. T. I.)

2. The Government of the United Kingdom will release the property of the specified institutions, companies and associations on receipt of a full discharge and indemnity as provided for in Article 2 of this Agreement.

3. Except as regards the specified institutions, companies and associations referred to in paragraphs 5 and 9 of this Article, the Italian Government will ensure that, at the time of release, the Government of the United Kingdom will receive from the specified institutions, companies and associations, the full discharge and indemnity referred to in Article 2 of this Agreement.

4. The Government of the United Kingdom will waive all claims of whatsoever nature which it may have against the specified institutions, companies and associations.

5. The property in custody of the following specified institutions, companies and associations, that is to say:
Sezione Autonoma per le Case Popolari in Libia (S. C. A. P. L. I.)
Ente Autonomo Fiera Campionaria di Tripoli (E. A. F. C.) and
Ente Turistico ed Alberghiero della Libia (E. T. A. L.)
will be released to duly appointed liquidators upon such liquidators giving the full discharge and indemnity referred to in paragraph 2 of this Article. The liquidation of the said institutions, companies and associations will be undertaken in accordance with the laws in force in the territory, including the Statutes governing the operations of such institutions, companies and associations.

6. In the course of the liquidation of the institutions, companies and associations referred to in paragraph 5 of this Article, any capital or property or share in any capital or property which would normally have passed to the Italian State shall instead pass to Libya in accordance with Article 1 (3) of the United Nations Resolution of 15th Decembre, 1950.

7. The property of the undermentioned specified institutions, companies and associations will be handed over to duly appointend representatives:
Società Coloniale Italiana (S.C.I.)
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Insurance Branch) (I. N. P. S.)
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I. N. A. I. L.)
Istituto per l'Assistenza Sociale nell'Africa Italiana (I. A. S. A. I.)
Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.)
Reale Automobile Club d'Italia (R. A. C. I.)
Banco di Napoli
Istituto Nazionale delle Assicurazioni (I. N. A.)
Società Anonima Petroli Libia (Petrolibia)
Banca di Sicilia
Ente Italiano Audizione Radiofoniche (E. I. A. R.)
Società Anonima Azienda Tabacchi Italiani (A. T. I.)
Società Anonima Trasporti Africa (S.A.T.A.)
Magazzini Generali di Tripoli (M. G.)
Società Italo Americana del Petrolio (S. I. A. P.)
Società Emulsione Bitumi Italiana Colas (S. E. B. I. C.)
Nafta Società Italiana pel Petrolio ed Affini (N. A. F. T. A.)
Società Anonima Vacuum Prodotti Petroliferi
Ala Littoria S. A.
Società Agricola Coloniale della Stampa Emilio de Bono.

8. The property of the following specified institutions, companies and associations, that is to say:
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Insurance Branch)
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Istituto per l'Assistenza Sociale nell'Africa Italiana
will be released without prejudice to Article II of the United Nations Resolution of 15th December, 1950.

9. The final arrangements for dealing with the property of Ente per la Colonizzazione della Libia and the Colonization Branch of Istituto Nazionale della Previdenza Sociale will be made in due course in accordance with the terms of Article IX of the United Nations Resolution of 15th December, 1950.

ITALIAN EMBASSY

No. 3575 Londra, 28 giugno 1951

Signor Ministro di Stato,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di Vostra Eccellenza in data odierna, in cui Ella fa riferimento alle recenti discussioni relative ai beni privati italiani in Cirenaica e in Tripolitania. Tali discussioni hanno portato ad un accordo provvisorio tra rappresentanti italiani e britannici, i cui termini sono contenuti nell'Allegato alla Sua Nota.

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che i termini dell'Allegato alla Sua Nota — di cui unisco il testo italiano — sono stati approvati dal Governo italiano il quale concorda con la proposta di Vostra Eccellenza di considerare detta Nota, insieme con la presente risposta, come costituenti un Accordo fra i nostri due Governi per la sistemazione dei beni privati in Cirenaica e in Tripolitania in conformità alla Risoluzione No. 388/V adottata in data 15 dicembre 1950 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Mi è gradita l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza gli atti della mia più alta considerazione.

T. GALLARATI-SCOTTI

The Hon. K. G. YOUNGER, M. P.
Ministro di Stato
Foreign Office, S. W. 1.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Translation

ITALIAN EMBASSY
No. 3575

28th June, 1951

Mr. Minister of State,

I have the honour to acknowledge receipt of Your Excellency's Note of the 28th June, 1951, in which you referred to recent discussions concerning Italian private property in Cyrenaica and Tripolitania. These discussions have resulted in a provisional Agreement between British and Italian representatives, the terms of which are contained in the Annex to your Note.

2. I have the honour to inform Your Excellency that the terms of the Annex to your Note of which I enclose the Italian text, have been approved by the Government of Italy who accept Your Excellency's proposal that your Note and the present reply shall be regarded as constituting an Agreement between our two Governments for the disposal of Italian private property in Cyrenaica and Tripolitania in accordance with Resolution No. 388/V which was adopted by the General Assembly of the United Nations on the 15th December, 1950,

I avail myself etc. etc.

T. GALLARATI-SCOTTI

The Hon. K. G. YOUNGER, M. P.
Minister of State,
Foreign Office, S. W. 1.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

ALLEGATO

Art. 1.

Disposizioni di carattere generale

1. Il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito convengono di dare esecuzione al più presto alle disposizioni del presente Accordo.

2. Il Governo italiano interporrà i suoi buoni uffici per facilitare la soluzione di ogni questione che possa sorgere in relazione al rilascio dei beni mobili ed immobili italiani in Tripolitania ed in Cirenaica, che si trovino sotto custodia ufficiale.

3. Il rilascio dei beni immobili non pregiudicherà i contratti di locazione esistenti al momento del rilascio stesso.

4. Nel presente Accordo l'espressione italiana « persone giuridiche » indica ogni Ente, pubblico o privato, individuale o collettivo, Istituzione od Associazione, costituita, registrata, o riconosciuta ai termini della legge italiana e che eserciti o abbia esercitato la sua attività in Libia.

Art. 2.

Disposizioni generali relative alla Dichiarazione di esonero da responsabilità

1. I beni cui il presente articolo si riferisce sono i beni mobili ed immobili in Tripolitania ed in Cirenaica appartenenti a cittadini italiani od a persone giuridiche italiane.

2. Il Governo del Regno Unito, ferma restando (per quanto si riferisce ai beni indicati nel par. 1 dell'articolo 3) le disposizioni di cui alla lettera *b*) del paragrafo 5 di tale articolo, darà istruzioni perchè i beni cui questo articolo si riferisce, qualora si trovino sotto custodia ufficiale, siano rilasciati dietro consegna di una apposita dichiarazione di esonero da responsabilità per la presa in custodia dei beni, e per le azioni compiute od omesse, nei confronti dei beni stessi durante la custodia.

Art. 3

Spese di ripristino

1. I beni cui si riferisce il presente articolo sono i beni immobili in Tripolitania ed in Cirenaica appartenenti a cittadini italiani e a persone giuridiche italiane, diverse dalle Istituzioni, Compagnie ed Associazioni menzionate nel paragrafo 1 dell'art. 5 del presente Accordo.

2. La espressione « spese di ripristino » indica nei confronti dei beni che siano stati danneggiati, distrutti, o insufficientemente curati, tutte le spese sopportate dal Governo del Regno Unito (nonchè dalla Amministrazione britannica in Tripolitania ed in Cirenaica) per rinnovare o ricostruire detti beni in tutto o in parte o nel rimetterli, in tutto o in parte, nelle loro primitive condizioni.

3. Il Governo del Regno Unito (nonchè l'Amministrazione britannica in Tripolitania ed in Cirenaica) rinunzierà, in misura non minore del 25 %, ai suoi diritti per spese di ripristino di ogni bene.

4. Il Governo del Regno Unito non richiederà il pagamento del costo di aggiunte o miglioramenti.

5. Qualora il residuo del 75 % o meno delle spese di ripristino per tali beni sia dovuto, in tutto od in parte, al Governo del Regno Unito, il Governo del Regno Unito si riserva i seguenti diritti:

a) di dedurre l'importo dovuto da eventuali somme di denaro che si trovino in suo possesso spettanti a persone (fisiche o giuridiche) da cui detto importo è dovuto;

b) di trattenere, qualora il bene si trovi sotto custodia ufficiale, detto bene fino all'atto del pagamento o finchè non sia stato raggiunto un accordo per assicurare il pagamento, con soddisfazione del Residente britannico nel territorio.

Art. 4

Disposizioni procedurali

1. Il presente articolo si riferisce ai beni appartenenti a cittadini italiani od a persone giuridiche italiane diverse dalle Istituzioni, Compagnie ed Associazioni indicate nel paragrafo 1 dell'art. 5 del presente Accordo.

2. Il proprietario di un bene immobile che si trovi sotto custodia ufficiale o il suo rappresentante debitamente nominato, sarà autorizzato a procedere in qualsiasi momento alla ricognizione dei beni e ad essi verrà rimessa una relazione sulla amministrazione del bene, per il periodo della custodia, ed il rendiconto delle eventuali spese di ripristino.

3. Per quanto si riferisce ai beni mobili ed immobili in Tripolitania che si trovino sotto custodia, il Rappresentante del Governo italiano in Tripolitania, svolgerà, se del caso, i passi necessari affinchè il Tribunale della Tripolitania nomini un curatore che prenda in consegna il bene, ferme restando le disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente Accordo relative alla dichiarazione di esonero da responsabilità ed alle spese di ripristino.

4. Per quanto si riferisce ai beni in Cirenaica, il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito prov-

vederanno ciascuno per la parte di sua spettanza, a quanto segue:

a) il Governo del Regno Unito:

i) stabilirà una procedura, con effetto fino al giorno della cessazione dell'Amministrazione britannica, che consenta ai proprietari od ai loro rappresentanti debitamente nominati, di ritornare in Cirenaica al fine di prendere in consegna e di disporre dei loro beni mobili ed immobili; il Governo del Regno Unito consegnerà tali beni, qualora essi si trovino sotto custodia, ai proprietari od ai loro rappresentanti, ferme restando le disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente Accordo relative alla dichiarazione di esonero da responsabilità ed alle spese di ripristino;

ii) provvederà, nel caso di beni mobili, alla consegna di tali beni, ferme restando le disposizioni dei sopracitati articoli 2 e 3, senza che il proprietario o il suo rappresentante debba tornare personalmente in Cirenaica;

b) il Governo italiano:

i) coopererà col Governo del Regno Unito nel dare esecuzione alla procedura indicata alla lettera *a*) del presente paragrafo e a tal fine farà in modo che sia presente in Cirenaica una persona di nazionalità italiana pienamente qualificata e debitamente autorizzata a compiere le necessarie formalità legali, in relazione alla presa in consegna ed alla disposizione dei beni mobili ed immobili:

ii) stabilirà in Cirenaica un agente che assicuri uno stretto collegamento con le Autorità competenti allo scopo di facilitare la procedura per il rilascio dei beni mobili ed immobili;

c) per quanto si riferisce ai beni in Cirenaica il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito concluderanno, prima della cessazione dell'Amministrazione britannica, un Accordo allo scopo di fissare una procedura per la presa in consegna dei beni sotto custodia che non siano stati ancora rilasciati.

Art. 5

Disposizioni speciali relative ad alcune Istituzioni, Compagnie ed Associazioni

1. Nel presente articolo l'espressione « le Istituzioni, Compagnie ed Associazioni indicate » si riferisce alle seguenti persone giuridiche:

Ente per la Colonizzazione della Libia (Entecol)
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) (Ramo colonizzazione)
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) (Ramo Assicurazione)
Ala Littoria S. A.
Sezione Autonoma per le Case Popolari in Libia (S.C.A.P.L.I.)
Ente Autonomo Fiera Campionaria di Tripoli (E.A.F.C.)
Ente Turistico ed Alberghiero della Libia (E.T.A.L.)
Società Agricola Coloniale della Stampa Emilio de Bono
Società Coloniale Italiana (S.C.I.)
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.)
Istituto per l'Assistenza Sociale nell'Africa Italiana (I.A.S.A.I.)
Reale Automobile Club d'Italia (R.A.C.I.)
Banco di Napoli
Istituto Nazionale delle Assicurazioni (I.N.A.)
Società Anonima Petroli Libia (Petrolibia)
Banca di Sicilia
Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.)
Società Anonima Azienda Tabacchi Italiani (A.T.I.)
Società Anonima Trasporti Africa (S.A.T.A.)
Magazzini Generali di Tripoli (M.G.)
Società Italo-Americana del Petrolio (S.I.A.P.)
Società Emulsione Bitumi Italiana Colas (S.E.B.I.C.)
Nafta Società Italiana per Petrolio ed Affini (N.A.F.T.A.)
Società Anonima Vacuum Prodotti Petroliferi
Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.)

2. Il Governo del Regno Unito rilascerà i beni appartenenti alle Istituzioni, Compagnie ed Associazioni indicate, dietro ricevuta di una dichiarazione di pieno esonero da responsabilità, come previsto dall'art. 2 del presente Accordo.

3. Ad eccezione delle Istituzioni, Compagnie ed Associazioni menzionate nei paragrafi 5 e 9 del presente articolo, il Governo italiano provvederà affinchè, al momento della consegna dei beni, il Governo del Regno Unito riceva dalle Istituzioni, Compagnie ed Associazioni indicate la dichiarazione di pieno esonero da responsabilità di cui all'art. 2 del presente Accordo.

4. Il Governo del Regno Unito rinunzierà ad ogni pretesa di qualsiasi natura che esso possa avere nei confronti delle Istituzioni, Compagnie ed Associazioni indicate.

5. I beni sotto custodia appartenenti alle seguenti Istituzioni, Compagnie ed Associazioni

Sezione Autonoma per le Case Popolari in Libia (S.C.A.P.L.I.)
Ente Autonomo Fiera Campionaria di Tripoli (E.A.F.C.) e
Ente Turistico ed Alberghiero della Libia (E.T.A.L.)

saranno rilasciati ai liquidatori debitamente nominati dietro consegna, da parte di detti liquidatori, della dichiarazione di pieno esonero da responsabilità, indicata nel paragrafo 1 del presente articolo. La liquidazione di tali Istituzioni, Compagnie ed Associazioni sarà eseguita in conformità alle leggi in vigore nel territorio, nonchè alle disposizioni degli Statuti regolanti la attività di tali Istituzioni, Compagnie ed Associazioni.

6. Nel corso della liquidazione delle Istituzioni, Compagnie ed Associazioni, cui fa riferimento il paragrafo 5 del presente articolo, ogni capitale o bene, o partecipazione in un capitale o bene, che sarebbe normalmente spettato allo Stato italiano, sarà invece trasferito alla Libia, in conformità all'art. 1 (3) della Risoluzione delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950.

7. I beni delle sottoindicate Istituzioni, Compagnie ed Associazioni verranno consegnati ai rappresentanti debitamente nominati:

Società Coloniale Italiana (S.C.I.)
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Ramo Assicurazione) (I.N.P.S.)
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.)
Istituto per l'Assistenza Sociale nell'Africa Italiana (I.A.S.A.I.)
Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.)

Reale Automobile Club d'Italia (R.A.C.I.)
Banco di Napoli
Istituto Nazionale delle Assicurazioni (I.N.A.)
Società Anonima Petroli Libia (Petrolibia)
Banca di Sicilia
Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.)
Società Anonima Azienda Tabacchi Italiani (A.T.I.)
Società Anonima Trasporti Africa (S.A.T.A.)
Magazzini Generali di Tripoli (M.G.)
Società Italo Americana del Petrolio (S.I.A.P.)
Società Emulsione Bitumi Italiana Colas (S.E.B.I.C.)
Nafta Società Italiana pel Petrolio ed Affini (N.A.F.T.A.)
Società Anonima Vacuum Prodotti Petroliferi
Ala Littoria S. A.
Società Agricola Coloniale della Stampa Emilio de Bono.

8. I beni appartenenti alle seguenti Istituzioni, Compagnie ed Associazioni:
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Ramo Assicurazione)
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Istituto per l'Assistenza Sociale nell'Africa Italiana
saranno rilasciati senza pregiudizio di quanto disposto dall'art. 2 della Risoluzione delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950.

9. Gli accordi definitivi relativi ai beni dell'Ente per la Colonizzazione della Libia e della Sezione di Colonizzazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale saranno conclusi a suo tempo, in conformità alle disposizioni dell'Articolo IX della Risoluzione delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950.

FOREIGN OFFICE
London, S. W. 1.

Further exchange of letters between Minister of State and italian ambassador concerning italian property in Libya

J. T. 1461/25 28th June, 1951

My dear Ambassador,

Discussions have recently taken place in London between representatives of the competent Italian Government Departments and of the Foreign Office which have resulted in our two Governments concluding an Agreement regarding the procedure to be adopted for the disposal of Italian private property in Cyrenaica and Tripolitania.

It is understood between us that this Agreement is without prejudice to any rights of the Libyan Government to refer any question to the Arbitral Tribunal in accordance with Article X of the United Nations Resolution No. 388/V of the 15th December 1950, and in particular any question relating to the institution, companies and associations referred to in article 5 of the Agreement.

In the course of discussions your representatives have provided evidence that in these institutions, companies and association there is no Italian State en erest which, in the terms of the United Nations Resolution, would pass to Libya. It is understood that, in the event of this evidence proving, in consequence of a decision of the Arbitral Tribunal, to be inadvertently incorrect and some loss resulting to Libya by reason of the carrying out of article 5 of the Agreement, the Italian Government will if necessary accept the responsibility to compensate Libya for such loss and will indemnity His Majesty's Government in respect of any claim made by Libya in respect of such loss provided that this paragraph shall not apply to any loss claimed by Libya by reason of the undertaking given by the Italian Government in paragraph 3 of Article 5 of the Agreement, being a loss which was caused by any act or omission of the British Government prior to the handing over of the assets of the institution, company or association in pursuance of paragraph 2 of Article 5. The British Government will also regard as cancelled the discharge and indemnity given by the institution, company or association in pursuance of paragraph 3 of Article 5 to the extent that it relates to such loss.

For their part His Majesty's Government agree to release without delay the properties of which the release is called for in the Agreement, in accordance with an order of priority laid down by His Majesty's Government in agreement with the Italian Government representatives.

It is agreed between us that this letter and your reply shall constitute a further understanding between our two Governments, and that the sense of the present understanding shall be communicated at once to the Prime Ministers of Cyrenaica and Tripolitania for their confidential information.

Yours sincerely,

K. G. YOUNGER

His Excellency
Signor Tommaso GALLARATI SCOTTI
Italian Embassy
14 Three Kings Yard,
Davies Street, LONDON, W. 1.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

ITALIAN EMBASSY

Londra, 28 giugno 1951

Mio caro Ministro di Stato,

desidero ringraziarLa per la Sua Nota JT 1461/25 in data odierna in cui Ella fa riferimento all'accordo raggiunto fra i nostri due Governi per i beni privati italiani in Cirenaica e in Tripolitania ed in cui Ella indica altri punti di accordo al riguardo.

2. Il mio Governo accetta la proposta di Vostra Eccellenza che la Sua lettera costituisca, insieme con la presente risposta, un ulteriore accordo fra i nostri due Governi e concorda che il senso del presente accordo sia immediatamente comunicato ai Primi Ministri di Cirenaica e di Tripolitania per la loro riservata informazione.

Mi è gradita l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza gli atti della mia più alta considerazione.

T. GALLARATI SCOTTI

The Hon. K. G. YOUNGER, M. P.,
Ministro di Stato
Foreing Office, S. W. 1.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Translation

ITALIAN EMBASSY
No. 3576 — 28th June, 1951

My dear Minister of State,

Thank you for your letter JT 1461/25 of the 28th June, in which you referred to the Agreement concluded between our two Governments regarding Italian private property in Cyrenaica and Tripolitania and in which you set out further points of agreement on this subject.

2. My Government accept Your Excellency's proposal that your letter and this reply shall constitute a further agreement between our two Governments, and they agree that the sense of the present agreement shall be communicated at once to the Prime Ministers of Cyrenaica and Tripolitania for their confidential information.

I avail myself etc. etc.

T. GALLARATI SCOTTI

The Hon. K. G. YOUNGER, M. P.,
Minister of State,
Foreing Office, S. W. 1.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1952, n. **1302**.

Soppressione del Consolato di 1ª categoria in Monaco di Baviera (Germania) e istituzione di un Consolato generale di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 1ª categoria in Monaco di Baviera (Germania) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito un Consolato generale di 1ª categoria in Monaco di Baviera (Germania) con la seguente circoscrizione territoriale: La Baviera.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto a decorrere dalla sua data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1952
Atti del Governo, registro n. 58, *foglio n.* 71. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1952, n. **1303**.

Proroga per l'ultimazione dei lavori della filovia Cava dei Tirreni-Pompei (Santuario).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562;

Visto l'art. 3 dell'atto-capitolato 11 marzo 1947 per la concessione alla Società per azioni Agricola Industriale Meridionale (S.A.I.M.) di detto impianto e dell'esercizio della filovia Cava dei Tirreni-Pompei (Santuario), col quale viene fissato in sei mesi — dalla data del decreto di approvazione del suddetto atto-capitolato — il termine per la ultimazione dei lavori d'impianto della filovia;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 12 aprile 1947, n. 474, col quale è stato approvato e reso esecutorio il ripetuto atto-capitolato;

Visto il decreto Ministeriale 19 gennaio 1950, n. 1, col quale la Società per azioni Meridionale per Trasporti Pubblici (Sometra), è stata riconosciuta subingredita alla Società per azioni Agricola Industriale Meridionale (S.A.I.M.) nelle concessioni governative filotramviarie assentite a quest'ultima Società, compresa quella della filovia Cava dei Tirreni-Pompei (Santuario);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 dicembre 1951, n. 1747, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 1952, il termine utile per l'ultimazione dei lavori di costruzione della suindicata filovia;

Vista l'istanza 5 giugno 1952, con la quale la « Sometra » ha chiesto che, per le ragioni esposte nell'istanza stessa, le venga accordata una proroga di diciotto mesi dalla data del 30 giugno 1952 per la ultimazione dei lavori della filovia;

Visti i rapporti 10 ottobre 1951, n. 8883 e 23 giugno 1952, n. 7088, con i quali l'Ispettorato compartimentale della M.C.T.C. per la Campania e Basilicata ha riferito sulle cause di forza maggiore, che hanno impedito alla Società di completare in tempo utile i lavori ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza sociale di proroga;

Vista la relazione tecnica in data 11 luglio 1952, n. 2521/72, con la quale si esprime il parere che la richiesta sociale possa essere parzialmente accolta

accordando, pertanto, una proroga di mesi dodici e cioè fino al 30 giugno 1953, per l'ultimazione dei lavori della filovia;

Ritenuto che l'impianto della concessa filovia è stato eseguito in tempo utile per il tratto Pagani-Angri mentre non è stato costruito il tratto Angri-Pompei a causa sia delle gravi difficoltà incontrate con gli enti proprietari per il perfezionamento degli atti di assenso relativi all'uso della strada statale n. 18 e delle strade provinciali, sia per le riparazioni agli impianti filoviari costruiti e gravemente danneggiati in dipendenza di eventi bellici che la Società ha dovuto eseguire con precedenza rispetto ai lavori di nuova costruzione e per i quali, solo di recente, ha potuto ottenere il finanziamento dello Stato ai sensi di legge;

Ritenuto che i motivi del mancato compimento dell'opera nei termini di contratto possono ritenersi dovuti a causa di forza maggiore e che di conseguenza non sia da applicare la penalità prevista all'art. 7 del citato atto di concessione 11 marzo 1947 e che possa farsi luogo al parziale accoglimento dell'istanza sociale di proroga per il periodo di dodici mesi e cioè fino al 30 giugno 1953;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Il termine utile per l'ultimazione dei lavori di impianto del restante tratto Angri-Pompei della filovia Cava dei Tirreni-Pompei (Santuario), concessa con atto-capitolato 11 marzo 1947, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 474, alla Società per azioni Agricola Industriale Meridionale (S.A.I.M.) alla quale è stata riconosciuta subingredita la Società per azioni Meridionale per Trasporti Pubblici (Sometra) viene fissato al 30 giugno 1953 con esonero dalla penalità prevista all'art. 7 dell'atto suindicato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Arpy di Morgex, addì 16 agosto 1952

EINAUDI

MALVESTITI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1952
Atti del Governo, registro n. 58, *foglio n.* 76. — FRASCA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1952, n. 1304.

Autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio 1952-1953, della somma di L. 150.000.000 per provvedere a taluni lavori di ultimazione nel Cimitero monumentale di Redipuglia.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della E. V. On.le, concerne la prelevazione di L. 150.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, onde sopperire ad alcune inderogabili esigenze relative alla costruzione e alla manutenzione dei cimiteri di guerra, alle quali non può provvedersi coi fondi già inscritti in bilancio.

Più precisamente l'assegnazione occorre per potere provvedere a talune spese di ultimazione del Cimitero monumentale di Redipuglia, la cui esecuzione, con carattere di grande urgenza, è richiesta da necessità conservative delle parti già eseguite di detto complesso monumentale le quali, esposte come ora trovansi, potrebbero risentire danni ingenti da ogni ulteriore ritardo nella realizzazione dei necessari lavori di completamento.

L'urgenza è anche determinata dalla circostanza che in occasione della ricorrenza del 4 novembre prossimo avrà luogo in Redipuglia una solenne manifestazione di carattere nazionale con l'intervento di V. E. e alla presenza delle famiglie dei caduti, di associazioni e di masse popolari.

Poichè per l'assegnazione suddetta ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, si provvede ad essa mediante prelevazione dall'indicato fondo di riserva, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro
PELLA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 10 luglio 1952, n. 910 e 27 giugno 1952, n. 676;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-1953 esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio ad interim per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 466 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, è autorizzata la prelevazione di L. 150.000.000 che si inscrivono al capitolo 303 « Spese per le onoranze ai caduti e la costruzione e la sistemazione dei cimiteri di guerra in Italia e all'estero, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per il detto esercizio finanziario.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Arpy di Morgex, addì 30 agosto 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1952
Atti del Governo, registro n. 58, *foglio n.* 123. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1952.

Nomina del presidente dell'Opera nazionale per i combattenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, concernente l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti;

Visto il regio decreto 30 agosto 1943, con il quale venne disposta la cessazione dalla carica del presidente e dei componenti il Consiglio dell'Opera nazionale per i combattenti;

Visto il decreto luogotenenziale 24 agosto 1944, con il quale il prof. Giovanni Mira venne nominato commissario per la gestione straordinaria dell'Opera nazionale per i combattenti;

Considerata l'opportunità di far luogo alla cessazione della amministrazione straordinaria dell'Ente;

Visto l'art. 2 cpv. del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Giovanni Mira cessa dalla carica di commissario straordinario dell'Opera nazionale per i combattenti e l'avv. Oddo Marinelli, viene nominato presidente dell'Opera stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1952
Registro n. 17 Agricoltura e foreste, foglio n. 385 — CATALANO

(5039)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1952.

Ricostituzione del Consiglio dell'Opera nazionale per i combattenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, concernente l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti;

Visto il regio decreto 30 agosto 1943, con il quale venne disposta la cessazione dalla carica del presidente e dei componenti il Consiglio dell'Opera nazionale per i combattenti, e la nomina di un commissario per la gestione straordinaria dell'Ente;

Visto il proprio decreto con il quale viene disposta la cessazione della gestione straordinaria e viene nominato l'avv. Oddo Marinelli presidente dell'Opera stessa;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del Consiglio previsto dall'art. 9 del regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606;

Visto il regio decreto-legge 18 maggio 1931, n. 545, con il quale sono chiamati a far parte del Consiglio dell'Opera, come rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il direttore generale della Produzione agricola ed il direttore generale della Bonifica e della colonizzazione;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 474, con il quale è stato ammesso a far parte del Consiglio stesso un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 2 cpv. del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituito il Consiglio dell'Opera nazionale per i combattenti.

Per il quadriennio 15 ottobre 1952-14 ottobre 1956 sono chiamati a farne parte:

1) il direttore generale della Produzione agricola, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

2) il direttore generale della Bonifica e della colonizzazione, in rappresentanza dello stesso Ministero;

3) il dott. Fattorosi Barnaba, ispettore generale capo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

4) il dott. Micheletti Alberto, direttore generale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

5) l'on. avv. Bavaro Vincenzo, esperto;

6) il sen. Canevari Emilio, esperto;

7) l'on. avv. Carignani Giovanni, esperto;

8) il sen. prof. Di Rocco Angelo, esperto;

9) il rag. Forzoni Luigi, esperto;

10) il prof. Santini Carlo, esperto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1952

EINAUDI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1952
Registro n. 17 Agricoltura e foreste, foglio n. 386 — CATALANO

(5040)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1952.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle cave di Monteverde sita nell'ambito del comune di Carrara.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Massa Carrara per la tutela delle bellezze naturali, nella adunanza del 3 marzo 1949 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona delle cave di Monteverde sita nell'ambito del comune di Marina di Carrara;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Carrara senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta oltre a costituire un quadro naturale offre un punto di vista accessibile al pubblico dal quale si gode lo spettacolo di superbe bellezze;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Carrara indicata nell'annesso elenco redatto dalla Commissione provinciale di Massa Carrara per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Massa Carrara.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Carrara provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 settembre 1952

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la difesa del paesaggio e delle bellezze naturali

Verbale della seduta del 3 marzo 1949

(*Omissis*).

Il presidente apre la seduta e comunica una lettera dell'on. sindaco di Carrara del 13 corr., con la quale desidera conoscere quali determinazioni siano state adottate sia da questa Commissione, come dalla Soprintendenza ai monumenti per la nostra Provincia, in merito alla sua segnalazione circa i danni che viene ad arrecare alle bellezze del paesaggio, l'estendersi dell'escavazione di roccia nella località di Monteverde.

Il presidente fa presente che nell'ultima seduta tenuta dalla Commissione il 18 dicembre 1947 questa, riconoscendo legittima la preoccupazione dell'on. sindaco per quanto si riferisce ai danni arrecati alla zona di Monteverde in causa di quella escavazione di pietre, dava incarico ai suoi due membri di compiere un sopraluogo onde stabilire i limiti della zona da rispettarsi.

Questo sopraluogo — dice il presidente — venne da me effettuato assieme al sig. Dini Ezio e dall'esame diligente della zona si è venuti nella determinazione di proporre a questa Commissione che i limiti in questione siano i seguenti:

Tutta la zona della Costaccia, sia per la parte che guarda verso il mare che verso il viale XX Settembre e che da questa parte frontalmente al viale stesso sia prolungata anche oltre il colle della Costaccia fino alle prime abitazioni del paese di Fossola per una fascia di 60 metri di altezza.

Invita quindi i signori commissari a deliberare a riguardo.

I detti commissari approvano le conclusioni sopra esposte dal presidente dandogli mandato di farle conoscere alla Soprintendenza per la sollecita definizione della pratica tanto più che risulta che le cave per l'escavazione di pietra colà aperte risultano ora temporaneamente inattive.

(*Omissis*).

(4945)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1953, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Siena, della estensione di ettari 650, compresa nel comune di Poggibonsi, delimitata dai seguenti confini:

torrente Staggia, dalla confluenza del Borro Ritorti fino ai pressi di Mocarello; indi a Papaiano; da qui linea sud-nord fino alla strada per Castellina; detta strada fino alla casa Santa Lucia ed oltre per circa 200 metri; da tale punto linea sud-nord in direzione di Sornano fino alla strada Sornano-Cedda; quindi strada Sornano-Cedda fino ai poderi Verniano, Moraia, Cavalle, C. del Pino; da qui strada per Poggio di Villole, Cerri, Campotatti, Bernino fino al torrente Staggia.

Fino al 30 giugno 1953, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Forlì, della estensione di ettari 375, compresa nel comune di Verghereto, delimitata dai seguenti confini:

est: strada nazionale Tiberina 3-*bis;*

sud: mulattiera Ville di Montecoronaro-Montione e torrente Brignolo;

ovest: torrente Brignolo e strada mulattiera Verghereto-Montione;

nord: strada nazionale Tiberina 3-*bis*.

Ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, dal 1° ottobre al 31 novembre è vietata, fino a nuova disposizione, la caccia e l'uccellagione per una profondità di cento metri dal pelo dell'acqua, lungo le rive del lago di ponente di Orbetello (Grosseto) sottoindicate:

nord: località Saline e Fibia;

nord-ovest: località Tombolo di Giannella;

nord-est: pineta del Ceriolo per tutta la profondità e località Pantanella;

est: Spagnoni ed adiacenze stabilimento Montecatini;

sud-est: tratto canale navigabile Società Montecatini;

sud: città di Orbetello.

Fino al 30 giugno 1953, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e la uccellagione nella zona della provincia di Varese, della estensione di ettari 182 circa, compresa nel comune di Luino, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada comunale del Palone;

sud: strada comunale Longhirolo;

ovest: strada consorziale Luino;

est: strada comunale Longhirolo fino all'incrocio con la strada del Palone.

Fino al 30 giugno 1953, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Siena, della estensione di ettari 400 circa, compresa nel comune di Radicondoli, frazione Belforte, delimitata dai seguenti confini:

ovest: da Belforte e Casa Molini, strada passante per Casa Nuova;

nord e *nord-est*: strada da Casa Molini (per la fattoria Cornocchia) fino al bivio per la fattoria Falsini; da tale bivio strada campestre fin presso Casa Santa Croce;

sud: strada campestre da tale località fino presso il podere Bardellina indi strada per Belforte.

(4930)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Caraffa del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 23 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1952, registro n. 22 Interno, foglio n. 314, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 2.790.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(4990)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 221

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 16 ottobre 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,94	645,50
» Firenze	624,93	646,50
» Genova	634,94	648 —
» Milano	624,93	647 —
» Napoli	624,90	643,50
» Palermo	—	—
» Roma	624,91	647,75
» Torino	624,95	642 —
» Trieste	624,94	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 16 ottobre 1952

Rendita 3,50 % 1906	68,425
Id. 3,50 % 1902	67,30
Id. 3 % lordo	66,40
Id. 5 % 1935	98,525
Redimibile 3,50 % 1934	77,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	75,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	74,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	95 —
Id. 5 % 1936	93,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	98,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	98,875

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 16 ottobre 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . Lit. 624,92
1 dollaro canadese . . » 647,37

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1.749,78

Cambi di compensazione
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,84	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Treviso in data 3 maggio 1952, n. 13056, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso, è costituita come appresso:

Presidente:
Boglich dott. Gioacchino, vice prefetto.

Componenti:
Cavina dott. Vittorio, medico provinciale;
Moscatelli prof. dott. Amedeo, primario ostetrico dell'ospedale di Treviso;
Opocher prof. dott. Enrico, specialista in ostetricia e ginecologia;
Santomaso Santina, ostetrica condotta.

Segretario:
Neri dott. Agatino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 settembre 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(4954)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a quattrocento posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 12 febbraio 1952, con il quale è stato indetto un concorso per esame a quattrocento posti di notaio;

Visto l'art. 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, contenente disposizioni sul conferimento dei posti di notaio;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a quattrocento posti di notaio, indetto con decreto Ministeriale 12 febbraio 1952, avranno luogo in Roma nei giorni 27, 28 e 29 novembre 1952.

Roma, addì 25 settembre 1952

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1952
Registro Grazia e giustizia n. 20, foglio n. 22.

(4991)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria dei vincitori del concorso a centocinquanta posti di ingegnere in prova (gruppo A, grado 10°) nel Genio civile, indetto con decreto Ministeriale 5 giugno 1950.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 novembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Genio civile;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dallo Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, e successive modificazioni;

Visti i regi decreti 8 maggio 1924, n. 823, e 3 gennaio 1926, n. 48, che recano norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, circa l'ammissione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 5 giugno 1950, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1950, al registro n. 24, foglio n. 235, con il quale è stato indetto il concorso per esami a centocinquanta posti di ingegnere in prova (gruppo *A*, grado 10°) del Genio civile;

Visto il decreto Ministeriale 15 gennaio 1952, n. 2001, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1952, al registro n. 3. foglio n. 128, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1952, n. 24251, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1952, al registro n. 20, con il quale è stato sostituito un membro della Commissione;

Vista la relazione della Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori al concorso per esami a centocinquanta posti di ingegnere in prova (gruppo *A*, grado 10°) del Genio civile, bandito con il decreto Ministeriale 5 giugno 1950 di cui alle premesse:

1. Brutti Antonio . . . punti 16,891
2. De Agazio Arturo . . . » 16 050
3. Campini Eugenio . . . » 16,000
4. Ciarletta Luigi, ex combattente . . » 15,800
5. Bonfanti Mario . . . » 15,800
6. Margheri Maurizio . . . » 15,516
7. De Cristofano Giovanni . . . » 15,500
8. Guarnieri Antonio . . . » 15,475
9. Coscia Mario . . . » 15,466
10. Fedolino Renato . . . » 15,350
11. Lorusso Nicola . . . » 15,325
12. Caristo Natale, ex combattente . . » 15,300
13. Lonoce Renato . . . » 15,300
14. Biggi Armando . . . » 15.133
15. Avanzini Eugenio, avventizio con oltre un anno di lodevole servizio . » 15,000
16. Canfarini Adalberto . . . » 15,000
17. Torzilli Virgilio . . . » 14,966
18. Lisoni Lodovico . . . » 14,950
19. Andreon Giorgio . . . » 14,850
20. Caserta Pasqualino . . . » 14,825
21. Tripiciano Nicola, coniugato . . » 14,800
22. Zampa Ercole, celibe, nato 16-9-1923 . . » 14,800
23. Petraroli Mario, celibe, nato 25-10-1924 . » 14,800
24. Bittoni Domenico . . . » 14,700
25. Ramella Franco . . . punti 14,683
26. Vingolo Pietro . . . » 14,653
27. Amati Franco . . . » 14,550
28. Borrelli Antonio . . . » 14,541
29. Budini Giuseppe . . . » 14,525
30. Cerulli Uberto, ex combattente . . . » 14,350
31. Ugolinelli Andrea, ex ufficiale di complemento, soniugato, con un figlio . » 14,350
32. Cicognani Raffaello, ex ufficiale di complemento » 14,350
33. Fittipaldi Nicola Mario » 14,350
34. Angeli Olimpio . » 14,325
35. Grimaldi Vincenzo, avventizio con oltre un anno di servizio lodevole . » 14,300
36. Menna Federico, coniugato con un figlio » 14,300
37. Costa Silvano, celibe, nato 28-4-1923 . . » 14,300
38. Pelagi Salvatore, celibe, nato 21-1-1925 . » 14,300
39. Asta Giovanni . » 14,037
40. Valgattarri Ruffo . . . » 13,850
41. Augello Alfonso . . . » 13,825
42. Sportello Giorgio . . . » 13,491
43. Bono Ermanno, ex ufficiale di complemento . » 13,325
44. Rugen Marco . » 13,325
45. Girardi Francesco, figlio di invalido di guerra » 13,300
46. Bajetti Danilo, ex ufficiale di complemento » 13,300
47. Filippini Luciano . . . » 13,300

Roma, addì 20 settembre 1952

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1952
Registro n. 25, *foglio n.* 376. — IZZI

(4993)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a quarantasette posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della « calligrafia » nelle scuole di avviamento professionale e negli istituti tecnici commerciali (classe di concorso III Avv. ca).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori, ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale è stato approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione secondaria;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 5 luglio 1949;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 672, col quale è stata modificata la tabella *A*, annessa al decreto Presidenziale 14 febbraio 1949, n. 236, sui concorsi a posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a quarantasette posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della « calligrafia » nelle scuole di avviamento professionale e negli istituti tecnici commerciali (classe di concorso III Avv. ca);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a quarantasette posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della « calligrafia » nelle scuole di avviamento professionale e negli istituti tecnici commerciali (classe di concorso III Avv. ca) indetto con decreto Ministeriale 5 luglio 1949 nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Barbagallo Giuseppe fu Angelo . . punti 264,512
2. Pisano Eleonora fu Raffaele . . . » 262,275
3. Russotto Alessandro fu Francesco . » 259,737
4. Mulateri Ghiaffredo fu Angelo . . » 257,90
5. Cozzi Amelia fu Luigi . . . . » 256,287
6. Ingianni Giuseppe fu Nicolò . . . » 254 —
7. Ricci Teresa fu Federico . . . » 252,737
8. La Mantia Custodia fu Giovanni . . » 252,25
9. Pantaleo Alfonso fu Onofrio . . . » 251 —
10. Pellisari in Segreto Irma . . . » 250,37
11. Rosazza Arturo fu Giovanni Pietro . » 247,03
12. Grazzini Antonietta fu Antonio . . » 245,537
13. Accolla Maddalena fu Paolo . . . » 244,107
14. Grappiola Adelaide fu Atanasio . . » 242 —
15. Danièle Saverio fu Francesco . . . » 238,112
16. De Core Francesco fu Vincenzo . . » 236 —
17. Avogadri Lea fu Enrico . . . . » 233 —
18. Toso Maria fu Onorato . . . . » 231.037
19. Buzzetti in Marcantoni Laura fu Innocente . . . . » 229,763
20. Andolfi Anna fu Giuseppe . . . » 229,662
21. Ruffini Maria di Teofilo . . . » 227 —
22. Zotti Giovanna fu Teseo . . . » 225,377
23. Bonato Ida in Carmagnola fu Mariano » 224,887
24. Sanalitro Maria Assunta di Benedetto . » 224,587
25. Madonia Francesco fu Cristoforo . . » 224 —
26. Massari Lea fu Carlo . . . . » 223,052
27. Capurro Colomba fu Angelo . . . » 222,725
28. Turrisi Concetta fu Giuseppe . . . » 220,475
29. De Arcangelis Ida di Raffaele . . » 220 —
30. Leoni Mario fu Virginio . . . » 219,50
31. Nardone Anna fu Giuseppe . . . » 219 —
32. Franchi in Borghesi Laura fu Luigi . » 216 —
33. Frontini Vittorino fu Mariano . . . » 215 —
34. De Toni Emma fu Lorenzo . . . » 214,425
35. Cavandoli Lina fu Ernesto . . . » 214 —
36. Marra Maria Luce fu Vito . . . » 212,012
37. Dezzani Giovanna fu Giovanni . . » 211,672
38. Falchi Antonina fu Enrico . . . » 210,25
39. Costanzo Maria fu Rocco . . . » 210 —
40. Monticelli Elisabetta fu Guglielmo . . » 206,697
41. Noli Zaira fu Antonio . . . . » 205,50
42. Cornaglia Caterina fu Matteo . . . » 205,50
43. Spada Enrico fu Giuseppe . . . » 205,24
44. Righi Margherita fu Ulderico . . . » 205 —
45. Maroni De Peverelli Emma fu Luigi . » 204 —
46. Bertamino Maria fu Emanuele . . » 203,437
47. Politi Ermenegilda fu Giuseppe . . » 202,78
48. Boccaletti Diomira fu Enrico . . . » 201,292
49. Caccialupi Vincenza fu Giulio . . » 200,437
50. Rapaccini Ugo fu Sisto . . . . » 200 —
51. Rima Sciuscio Assunta fu Giuseppe . » 199,662
52. Perroni Grande in De Luca Carmelina fu Gaetano . . . . » 198,875
53. Ardito Antonietta fu Alfonso . . . » 197,512
54. Amodeo Giuseppa fu Giuseppe . . . » 196,027
55. Del Monte Maria fu Lamberto . . . » 195,85
56. Baldassarre Alfredo fu Giuseppe . . » 192,905
57. Gadisco Brugnoni Augusta fu Gioacchino » 191,722
58. Villa Caterina fu Carlo . . . . » 188,85
59. Amalfi Lucia fu Leonardo . . . » 188,74
60. Simioni Clotilde fu Luigi . . . » 188,162
61. Babina Carolina in Malaguti di Luigi . » 187,977
62. Buttini Maria fu Giorgio . . . . » 187 —
63. Viola Santa fu Carmela . . . . » 186,887
64. Barelli Giulia fu Alessandro . . . » 186,732
65. Motta Salvatore di Antonino . . . » 186,587
66. Poli Gelsomino Maria fu Marco . . » 186,531
67. Manfredi Bibiana fu Giuseppe . . . » 186,50
68. Barabino Angela di Francesco . . punti 186,20
69. Vercellino Laura fu Ettore . . . » 185,837
70. Fancelli Marini Elena di Alessandro . » 185 —
71. Aureli Caterina fu Giovanni . . . » 184 —
72. Gianiorio Francesco fu Domenico . » 184 —
73. Godino Maria fu Ricciotti . . . » 183,352
74. Filomeni Maria di Ottaviano . . . » 183,137
75. Granzini Marta fu Felice . . . » 183,127
76. Giuliani Giulio di Giovanni . . . » 182 —
77. Vecchi Carmelina fu Cesare . . . » 181 —
78. Ferretti Elvira fu Pierangelo . . . » 180,762
79. Campari in Gatta Ines fu Edoardo . » 180,592
80. Canalini Maria fu Giuseppe . . . » 180,50
81. Pannacci ved. Peccianti Anita fu Silvio » 180 —
82. D'Angelo Attilio fu Vincenzo (invalido di guerra) . . . . » 179,80
83. Tagliacarne Ubertini Ubalda fu Evaristo » 179,362
84. Della Bianchina Cipriano fu Andrea . » 178,762
85. Marocci Evelina fu Augusto . . . » 177,902
86. Stellini Emma fu Silvio . . . . » 176,917
87. Cavagna Guido Alfredo fu Giuseppe . » 176,30
88. Galardi in Linguiti Ida fu Paolo . . » 175,187
89. Malavasi Aldo fu Vittorio . . . » 174,74
90. Parigi Marino fu Luigi . . . . » 173,55
91. Bellinzona Maria fu Ernesto . . . » 173,365
92. Corsini Vincenzo fu Francesco . . . » 173,25
93. Andreani Anna fu Edoardo . . . » 172 —
94. Fissone ved. Salvi Giuseppina fu Pietro » 171,75
95. Neri in Mascolo Delfina fu Arnaldo . » 171,50
96. Lucca Rosa in Zanella fu Tranquillo . » 171,497
97. Prigoli ved. Porcelli Ida fu Gian Battista » 170 —
98. Alimenti Elvira fu Innocenzo . . » 170 —
99. Richichi Matilde fu Salvatore . . » 169,75
100. Spadavecchia Guglia Anita fu Giuseppe » 168,762
101. Malaguti Esterina fu Ettore . . . » 168 —
102. Cacciari Dina fu Guido . . . . » 168 —
103. Bovo Rosa fu Angelo . . . . » 167,85
104. Ugolini in Bertolini Elisa Maria di Umberto . . . . » 167,358
105. Miccoli in Fusco Angela fu Giuseppe » 167,087
106. Verzelloni Ofelia fu Mauro . . . » 166,752
107. Diegoli Giovannina fu Angelo . . . » 165 —
108. Castrati Amelia fu Francesco . . » 164,50
109. Micalizzi Scudero Rosaria fu Salvatore » 164,130
110. Bonalumi Guglielma fu G. Battista . » 164 —
111. Asta Maria Anna di Stefano . . . » 164 —
112. Riva Maria fu Michele . . . . » 163,575
113. Passalacqua Giuseppe fu Giuseppe . » 163,50
114. Respighi Zullo Laura fu Emilio . . » 161,837
115. Venturino Carmela di Filippo . . » 161,50
116. Palagi Argentina fu Amadeo . . . » 160,997
117. Stefani Mary in De Filla fu Alfredo . » 160,95
118. Grimaldi in Martino Mario fu Domenico . . . . » 160,95
119. Boso Anna Maria di Bartolomeo . . » 160,872
120. Grammatico Erminia fu Giovanni . . » 160,50
121. Rossi Amelia fu Norberto . . . . » 159,75
122. Riva Maria fu Giuseppe . . . . » 159,403
123. Monsani Fedeli Perilli Eva fu Luigi . » 159,24
124. Rainotti Maria fu Gaspare . . . » 157,50
125. Bianco Giovanna fu Edoardo in Rossi . » 157 —
126. Bonani Maria fu Giuseppe . . . » 156,712
127. Di Stefano Francesca fu Vincenzo in Mazzaglia . . . . » 156 —
128. Timolati Serena Maria fu Alberto in Serra . . . . » 153,825
129. Ventura Ugo fu Giuseppe . . . . » 153,425
130. Chicca Maria Antonietta fu Alberto . » 152,78
131. La Greca Carolina Carlotta fu Giovanni » 152,227
132. Matter ved. Zannini Giulia di Antonio . » 151,112
133. Mercuri Dora fu Antonio . . . » 151 —
134. Casoni Marta fu Contardo . . . » 150,662
135. Corsiglia Margherita fu G. Battista . » 150,612
136. Spagnoli Lidia di Rosario . . . » 149,38
137. Pittoni Costantini Amelia fu Vincenzo » 149,25
138. Bonadonna Maria fu Francesco Paolo in Carmina . . . . » 149,24
139. Buffa Nelly Teodora fu Giovanni in Domini . . . . » 148,512
140. Marchesi Guglielmina fu Adriano . . » 148,5
141. Acanfora Matilde fu Gennaro . . . » 146 —
142. Torri Gaetano fu Giuseppe . . . » 145,847

143. Cattozzo Angela in Tajariol punti 145,537
144. Pincherli in Zapparoli Virginia fu Vittorio » 145 —
145. Portoghese Anna fu Filippo » 143,937
146. Madrassi in De Vitale Luigia fu G. Battista » 140,49
147. Vassallo Alfonsa fu Paolo » 138,777
148. Dameno Annunciata fu Annibale » 137,687
149. Caliari Dante di Antonio » 137,22
150. Romei Jolanda in Bassi fu Giuseppe » 136,575
151. Besozzi Valentini Carlo fu Stefano » 136,50
152. Cianini Ester fu Alessandro » 136 —
153. Mac Donald Giovanna di Giovanni » 133,65
154. Possenti Maria in Paoloni fu Marco » 133,587
155. Zoppini Giuseppina in Diana fu Angelo » 133,50
156. Crespi Virginia Luigia di Michele in Luoni » 133 —
157. Maroni Lamberto fu Luigi » 132,50
158. Ostuni Vittorio fu Pietro » 130,50
159. Paternò Giuseppa di Domenico in Merlino » 130 —
160. Tiso Cleonice fu Michele » 129,80
161. Cosattini Antonietta fu Girolamo » 128 —
162. Azzolini Renato fu Carlo » 125,25
163. Taracchi Maria Anna fu Francesco » 125 —
164. Bianchi Paiotti Giuseppina fu Agostino » 121,647
165. Trasatti Letizia in Boni di Roberto » 120 —
166. Cuppini Irma fu Carlo Alberto » 119,50
167. Beltrami Wanda di Maurizio » 118,25
168. Grondona Alma in Benvenuto di Oreste » 114,50
169. Mapelli Angela fu Assuero in Tosi » 110,581
170. Fantuzzi Fernanda fu Andrea in Sormani » 109,50
171. Ferrazzi Francesco fu Angelo » 107,25
172. Ricci Lucia di Pietro » 106,50
173. Salmasi Anna Maria di Guido in Martintoni » 105,85
174. Sturlese Corinna fu Piero » 103,80
175. Cirincione Angelo fu Antonio (invalido di guerra) » 102,25
176. Vianello Maria fu Virgilio » 100,25
177. Ingrassia Provvidenza fu Antonino » 92 —
178. Velle Maria fu Giovanni » 84,687
179. Barbieri Agostino fu Umberto » 84,50
180. Scandara Vinci Cesare di Gioacchino (invalido di guerra) » 83,325
181. Fonzi Lidia fu Domenico » 83,125
182. Piani Alessandro fu Mario » 78,025
183. Prolati Giustina Stefania fu Eugenio » 77,65
184. Berton Anna fu Giovanni » 71,512
185. D'Angelo Rosa di Domenico » 71,375
186. Grillo Della Berta Luisa fu Gaetano » 70,862
187. Battistelli Lidia fu Luigi » 66,40
188. Pirazzini Valentino di Antonio » 66,30
189. Rossari Emma di Luigi » 65,38
190. Beltrami Angelica fu Sante » 65 —
191. Bronzin Angela di Vincenzo » 63,862
192. Carpeggiani Evandro di Valmiro » 63 —
193. Giovannini Emma fu Florido » 60,25
194. Jacopino Ferdinando di Giuseppe » 60,162
195. Leone Giovanna fu Giovanni » 59,75
196. D'Itria Livio fu Epifanio » 59,50
197. De Carli Luigia di Angelo » 58,55
198. Moscardini Fernando fu Giuseppe » 58,175
199. Scanavini Giuseppina fu Oreste » 58 —
200. Polla in Bonassin Nives fu Riccardo » 57,862
201. Gioriettο Olga fu Giorgio » 57,45
202. Bracci Cesarina di Giovanni in Toppino » 57 —
203. Nisticò Paolini Vittoria di Giuseppe » 56,237
204. Bethaz Emma di Serafino » 52,60
205. Squicciarini Francesco di Donatangelo » 51,75
206. Pedroni Laura di Rizzieri » 51,337
207. Lodi Eugenia di Vincenzo in Locascio » 50,75
208. Bertoli Rosa di Serafino » 48 —
209. Guidetti Serra in Spriano fu Carlo » 47,875
210. Giuditta Giovanni di Domenico » 47 —
211. Bavea Maria fu Temistocle in Apollonio » 45,75
212. Mattei Bruna di Arturo » 45,112
213. Ravalico Ireneo di Giovanni » 44,162
214. Barbero Angela Maria di Tommaso » 44,062
215. Morgoni Jone fu Alfredo » 44,012
216. Di Rocco Calogero di Basilio » 43,937
217. Muollo Giulio fu Salvatore punti 43,187
218. Annoni Giuseppina di Pietro » 41,412
219. Biondi Adriana di Giorgio » 38,875
220. Parente Ciriaco fu Antonio » 38,75
221. Ciarlo Maria Rosa fu Nicolò in Lo Martire » 38,50
222. Bigatto Lodovico di Lino » 34,25
223. Ferrari Giovanni di Fortunato » 30,50
224. Verderio Giannina di Giovanni » 26,25
225. Grondona ved. Quaglia Bianca di Giuseppe » 25,75
226. Corsi Carla di Carlo » 24,887
227. Alessi Gino fu Giovanni » 23,125
228. Bettini Maria fu Attilio » 16,50

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1952
Registro n. 38, *foglio n.* 191. — BARONE

(4936)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Graduatoria del concorso per titoli a cinque posti di grado 8°, gruppo A, quadro degli ingegneri specializzati della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto Ministeriale 23 novembre 1950.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 3 aprile 1951, col quale è stato bandito un concorso per titoli a cinque posti di grado 8°, gruppo *A*, quadro degli ingegneri specializzati, nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto Ministeriale del 18 luglio 1951, n. 135, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1951, registro n. 30, foglio n. 185, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto il decreto Ministeriale del 30 novembre 1951, n. 140, pubblicato il 21 dicembre 1951 sul supplemento al n. 36 del bollettino delle Poste e delle telecomunicazioni, col quale è stato approvato l'elenco degli ammessi al suddetto concorso;

Visto il decreto Ministeriale del 27 marzo 1952, n. 149, pubblicato il 1° maggio 1952 sul supplemento al n. 13, parte 2ª, del bollettino delle Poste e delle telecomunicazioni, col quale è depennato dall'elenco degli ammessi il candidato Businaro ing. dott. Giovanni;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento per l'esame dei titoli;

Vista la graduatoria formata dalla predetta Commissione;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso per titoli a cinque posti di grado 8°, gruppo *A*, quadro degli ingegneri specializzati, bandito con decreto Ministeriale 23 novembre 1950:

1. Pratelli Aldo, voti 55,82, ingegnere civile.
2. Lensi Mario, voti 46,79, ingegnere elettrotecnico.
3. D'Angelo Giuseppe, voti 41,69, ingegnere elettrotecnico.
4. Maisano Vittorio, voti 41,20, ingegnere elettrotecnico.
5. Misino Angelo, voti 40,85, ingegnere elettrotecnico.
6. Deni Giuseppe, voti 40,35, ingegnere civile.
7. Vespasiano Michele, voti 38,97, ingegnere civile.
8. Santucci Fernando, voti 38,93, ingegnere elettrotecnico.
9. Maisano Vittorio, voti 38,17, ingegnere civile.
10. Cesari Giuseppe, voti 38,16, ingegnere civile.
11. Misasi Antonio, voti 37,34, ingegnere elettrotecnico.
12. Carletti Edmondo, voti 37,29, ingegnere civile.
13. Cicala Raffaele, voti 37,21, ingegnere elettrotecnico.
14. Bottino G. Battista, voti 35,25, ingegnere civile.
15. Sicchi Giacomo, voti 35,05, ingegnere civile.

16. Di Maina Vittorio, voti 34,85, ingegnere civile.
17. Misino Angelo, voti 33,33, ingegnere civile.
18. Grasso Sebastiano, voti 32,40, ingegnere civile.
19. De Campora Francesco, voti 30,94, ingegnere civile.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Pratelli Aldo, voti 55,82, primo graduato per i tre posti di ingegnere civile.
2. Lensi Mario, voti 46,79, primo graduato per i due posti di ingegnere elettrotecnico.
3. D'Angelo Giuseppe, voti 41,69, secondo graduato per i due posti di ingegnere elettrotecnico.
4. Deni Giuseppe, voti 40,35, secondo graduato per i tre posti di ingegnere civile.
5. Vespasiano Michele, voti 38,97, terzo graduato per i tre posti di ingegnere civile.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1952

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1952
Registro Poste n. 24, foglio n. 253. — ALIFFI

(4994)

PREFETTURA DI LECCE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 19184 del 25 agosto 1952, col quale la signora Schiavone Maria veniva dichiarata vincitrice per la condotta ostetrica di Alezio;

Considerato che la signora Schiavone Maria non ha fatto pervenire entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione di nomina, notificata il 14 agosto 1952, alcuna dichiarazione di accettazione e che, pertanto, è da considerarsi rinunciataria alla condotta stessa;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altra candidata, che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1936, n. 281;

Decreta:

In seguito alla mancata accettazione della signora Schiavone Maria è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Alezio la signora Mignani Irma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 5 ottobre 1952

Il prefetto: MIGLIORE

(4957)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto n. 8758/3/San. del 22 febbraio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 3 aprile 1952, col quale fu approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria il 30 novembre 1949;

Visto il decreto n. 8757/3/San. del 22 febbraio 1952, col quale furono dichiarati i vincitori delle condotte stesse;

Visti i successivi decreti nn. 10076/3/San del 2 marzo, 18087/3/San. del 21 aprile, 30597/3/San. del 16 luglio, e 40220/3/San. del 13 settembre 1952 con modifiche al precedente;

Viste le rinuncie presentate dai vincitori delle condotte consorziali di Lerma-Casaleggio Boiro e Castelletto Merli-Odalengo Piccolo;

Viste le domande dei candidati che seguono nella graduatoria degli idonei, e l'ordine di preferenza delle sedi da ciascuno nelle stesse indicate;

Visto l'art. 26 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Rilevato che il termine ivi fissato per la dichiarazione dei vincitori delle condotte poste a concorso scadrà il 4 ottobre 1952;

Ritenuta la neccessità di procedere ad altra dichiarazione di vincitori per le suindicate condotte consorziali di Lerma-Casaleggio Boiro e Castelletto Merli-Odalengo Piccolo, e considerato che, data l'imminente scadenza del termine di cui sopra, tale dichiarazione può considerarsi, salve ulteriori rinuncie, definitiva;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n 8757/3/San. del 22 settembre 1952 per le condotte mediche poste a concorso con bando n. 12959/3/San, del 19 aprile 1950, sono dichiarati vincitori i seguenti candidati risultati idonei:

1) Maccarini Costanzo: consorzio Carbonara Scrivia-Spineto-Scrivia Villaromagnano;
2) Boccassi Carlo: Alessandria-Rovereto;
3) Giani Gustavo: consorzio San Sebastiano Curone-Gremiasco-Montacuto-Dernice;
4) Varvelli Umberto: Ozzano Monferrato;
5) Bertolli Francesco: Alessandria (Valle San Bartolomeo);
6) Vaccarella Carmelo: Alessandria (San Giuliano);
7) Bocchino Giovanni: Cerrina Monferrato;
8) Leva Giovanni: Fresonara;
9) Fongo Giuseppe: Masio;
10) Seri Franco: Ponzone;
11) Regis Augusto: Valmacca;
12) Poggio Antonio: Castelletto Merli-Odalengo Piccolo;
13) Scarsi Stefano: Lerma Casaleggio Boiro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura di Alessandria e di ciascuno dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 30 settembre 1952

Il prefetto: ZACCHI

(4965)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.